



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Circolare n. 212

Venezia Mestre, 11/01/2022

Alle Famiglie

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività e di contatto stretto all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate.

Di seguito, si sintetizzano le prescrizioni di cui al decreto-legge **distinte secondo il diverso grado di Istruzione** presenti in questo istituto Comprensivo:

Scuola dell'Infanzia:

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure per gli alunni:

- attività didattica in presenza: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Scuola primaria:

In presenza di un solo caso di positività nella classe per gli alunni della stessa si prevede:

- attività didattica: in presenza, dopo T0 negativo di tutti gli alunni, escluso l'unico positivo. Fino all'effettuazione del primo tampone, la didattica in presenza è sospesa. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

Dunque, se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta (PLS) e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Scuola secondaria di I grado:

In presenza di **un caso di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste sono **differentiate in funzione dello stato vaccinale**:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dalle famiglie degli alunni che abbiano le condizioni del punto B) di cui sopra. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

In presenza di **almeno tre casi di positività** nella classe vengono si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).



Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, **a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:**

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

(Si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021);

- **non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**

(Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

Alla luce delle ultime indicazioni giunte a questo Istituto dall'Ufficio Scolastico Regionale, **per quanto attiene agli alunni contatti stretti, conviventi o meno**, il loro rientro a scuola in auto-sorveglianza alle condizioni previste dalla norma (alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo) è subordinato a quanto disposto dal Sisp competente o dal medico di medicina generale o medico pediatra, disposizioni che andranno comunicate a questo Istituto per poter disporre il rientro dell'alunno contatto stretto in questione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Randazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. 39/93